

Conferimento tra eredi

Le disposizioni in vita dei genitori a favore dei figli provocano spesso, dopo l'apertura della successione, tensioni e liti. L'istituto della collazione dà la possibilità di evitare lunghi contenziosi.



Fabio Nicoli, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

La collazione, ovvero l'obbligo di conferimento reciproco degli eredi di ciò che il defunto ha loro dato in vita in acconto della loro quota ereditaria, pur essendo tra gli istituti più antichi del nostro ordinamento civile è quanto mai d'attualità e fonte di difficoltà di applicazione. Prova ne sia l'affollatissima serata di formazione destinata ad avvocati e notai tenutasi di recente presso l'Usi.

Le procedure successorie, già in sé fonte di difficoltà emotive e giuridiche, sono spesso lo scenario di vere e proprie battaglie fratricide, dove emergono antichi dissapori, sentimenti di frustrazione mai rimossi e desideri di rivalsa e di riparazione di effettive o presunte ingiustizie subite quando il defunto ancora era in vita. Il figlio a cui i genitori hanno pagato solo gli studi obbligatori ed è entrato presto nel mondo del lavoro recriminerà verso il fratello a cui è stato concesso di seguire studi universitari. La sorella che ha convissuto gratuitamente con l'anziana madre accudendola sino alla morte si potrà vedere attaccata dai fratelli che hanno invece dovuto o voluto uscire prima di casa e pagare le pigioni del loro appartamento. Chi ha ricevuto dai genitori quale regalo di matrimonio un importo modesto si lamenterà verso il fratello cui è stata data in dote la preziosa collezione di monete di famiglia.

A soccorrere gli eredi scontenti e discriminati in vita dal defunto (il *de cuius*) è appunto l'istituto della collazione che permette di considerare nell'ambito della divisione ereditaria anche quei beni che non sono automaticamente nell'asse successorio perché già donati in vita a un erede, obbligando i beneficiari a conferire (a loro scelta restituendo in natura o imputandone il valore) quanto ricevuto.

L'obbligo di conferimento permette

quindi di perseguire la parità di trattamento tra coeredi, ma consente pure al testatore una maggiore flessibilità di soluzioni e facilita in particolare la possibilità di disporre di anticipi ereditari a propri discendenti senza penalizzarne altri. Quest'ultimo aspetto è tutt'altro che trascurabile se pensiamo che il benefico allungamento della vita dei genitori può portare a difficoltà economiche di quei figli che vedono concretizzare le loro aspettative ereditarie quando ormai sono in prossimità della pensione e le loro esigenze economiche si sono ridotte o annullate.

L'obbligo di collazionare ciò che si è ricevuto dal *de cuius* quando era in vita può liberamente essere imposto dal donante ed è presunto in due casi. Da un lato per le spese di istruzione e di educazione, in quanto però "eccedano la misura consueta" (art. 631 CC). Dall'altro per tutto quanto è stato donato ai discendenti per le loro nozze o quale corredo, tramite cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità (art. 626 cpv. 2 CC). La caratteristica comune di queste liberalità è il loro scopo, che consiste nel fornire una cosiddetta dotazione destinata a creare, assicurare o migliorare la situazione nella vita del beneficiario. Molti sono gli aspetti complessi che rendono ostica l'applicazione della collazione, a cominciare dal fatto che la sua esistenza va spesso esaminata a molti anni dalla liberalità ed è difficile ricostruire esattamente quanto successo. È poi sovente arduo definire cosa ricade sotto una categoria di beni che vanno conferiti (ad es. un master negli Stati Uniti può essere o no una spesa di istruzione ordinaria a dipendenza della situazione concreta); anche la determinazione dei valori economici da considerare (in principio fa stato il valore al momento dell'apertura della successione) è spesso fonte di contestazioni.

È quindi quanto mai opportuno che i genitori pongano la dovuta attenzione a questi aspetti e facciano un'attenta verifica della situazione. Con poche e semplici disposizioni potranno evitare ai loro eredi lunghe, onerose e dolorose vertenze successorie, specie nel caso di famiglie ricomposte, dove il tasso potenziale di litigiosità tra il nuovo partner del *de cuius* e i figli del primo matrimonio è in genere parecchio alto. Un buon consulente spingerà l'interessato/a a far buon uso del suo diritto di definire cosa dovrà essere conferito nella successione da un erede. Questo diritto non è sottoposto ad alcuna forma particolare e l'obbligo di collazionare può essere revocato o modificato anche successivamente. Un caso molto ricorrente è quello del genitore che dona in vita un bene immobile ad un figlio, magari gravato da un'ipoteca, riservandosi l'usufrutto a suo favore. Fino al decesso del *de cuius* questa donazione rappresenta sostanzialmente per il beneficiario solo un onere. Ciononostante è di principio soggetta a collazione se il bene donato ha un valore importante oppure se, capitalizzando il valore dell'usufrutto, si può considerare il negozio giuridico come una donazione mista. Una liberalità non è infatti solo ravvisabile laddove la prestazione del defunto avvenga a titolo gratuito, ma anche quando l'erede debba fornire un corrispettivo per quanto ricevuto, ma di valore assai minore, di modo che esista una sproporzione tra le due prestazioni. In tale ipotesi, va considerata come oggetto di anticipo ereditario (solo) la differenza di valore tra le prestazioni.